

## REGOLAMENTO (CE) N. 411/2002 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2002

**che adegua il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio per quanto riguarda i codici della nomenclatura combinata relativi a taluni prodotti derivati dal riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune <sup>(3)</sup>, prevede alcune modifiche della nomenclatura combinata, in particolare per le semole e i semolini di riso nonché per gli agglomerati in forma di pellets di riso.
- (2) Pertanto, occorre adeguare la tabella che figura all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 <sup>(5)</sup>.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nella tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, il testo:

«1103 14 00	»	Semole e semolini di riso
1103 29 50	»	Agglomerati in forma di pellets di riso»

è sostituito dal testo seguente:

«1103 19 50	»	Semole e semolini di riso
1103 20 50	»	Agglomerati in forma di pellets di riso»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2002.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2.<sup>(2)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.<sup>(3)</sup> GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.<sup>(5)</sup> GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.